

Premesse

Presupposto indispensabile alle riflessioni odierne è la nozione di difesa nel processo penale, da intendersi, alla luce delle coordinate costituzionali e sistematiche, come funzione dialetticamente contrapposta all'accusa che l'imputato e il suo difensore esercitano di fronte al giudice terzo e imparziale. La difesa tecnica vi figura come antagonista dell'accusatore, chiamata a servire l'interesse particolare del proprio assistito ed insieme il metodo dialettico.

La definizione consente di sgomberare subito il campo da un equivoco: i limiti deontologici non devono sottrarre il difensore al ruolo di antagonista, ma anzi devono contribuire a preservarlo in tale ruolo. Mai il pubblico ministero o il giudice possono, in nome di valori generali (ricerca della verità, condanna del colpevole e simili), pretendere forme di collaborazione intese ad orientare la funzione difensiva a scopi diversi dal perseguimento dell'interesse individuale dell'imputato. Semmai è proprio sostenendo unilateralmente le ragioni del proprio assistito attraverso il contraddittorio, che il difensore serve anche l'interesse della collettività al corretto esercizio della giurisdizione penale.

Si deve a tal punto stabilire quali siano i confini entro i quali può legittimamente esercitarsi la funzione difensiva così intesa. Qualsiasi ragionamento sulla deontologia, implica l'adesione all'idea che l'operato dei protagonisti del processo debba improntarsi a principi etici, trascendenti la disciplina processuale. Così, fermo il rispetto delle regole dettate dal codice di rito, l'esercizio della difesa tecnica all'interno del procedimento soggiace ai canoni deontologici della "lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza" (art. 9 cod. deont.). Mentre le prime, rimandano alla validità degli atti processuali, i secondi mirano in sintesi a garantire la conformità dell'attività difensiva ad un valore, la correttezza o lealtà

* Il testo ripropone i contenuti dell'intervento nell'ambito del Corso di perfezionamento in diritto e procedura penale, dal titolo "*Il penalista tra deontologia e prassi*", svoltosi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze, l'8 marzo 2019.

processuale, di ardua definizione, ma comunque ritenuto imprescindibile all'efficienza della giurisdizione. Il dovere di lealtà non s'impone, infatti, al solo difensore, ma coinvolge l'operato di tutti i protagonisti del processo e funge da argine a condotte fraudolente o ingannatrici che, senza integrare comportamenti illegittimi, ostacolano o paralizzano l'esercizio della giurisdizione.

Ma se il dovere così inteso rappresenta un canone di generale portata, occorre riempirlo di contenuti puntuali e condivisibili. L'idea di codici etici diversi e mutevoli a seconda della prospettiva di chi guarda, magistrato o avvocato, suona, infatti, come una contraddizione in termini. Bisogna, quindi, elaborare un concetto univoco di lealtà cui ricondurre l'operato dei soggetti processuali, che, senza disconoscere lo specifico della funzione svolta da ciascuno, garantisca quantomeno il rispetto e l'affidamento reciproco.

È nota l'obiezione: il concetto para-normativo di lealtà processuale sfugge a definizioni oggettive. Eppure quel canone, come via via precisatosi nelle riflessioni di dottrina e giurisprudenza, non rappresenta più solo un connotato etico delle funzioni processuali, ma diviene un concreto requisito del buon funzionamento del processo. Ed è in questa veste che esso richiede di essere definito all'interno dei codici deontologici, secondo modalità capaci di assicurare un'equivalenza di disciplina tra la responsabilità degli avvocati e quella dei magistrati del pubblico ministero.

L'analisi si sposta, a tal punto, sul terreno della prassi, dove gli attacchi al dovere di correttezza si consumano nelle più varie forme all'interno delle singole vicende processuali. La difficoltà è, peraltro, individuarli con sufficiente precisione e senza margini di opinabilità. Con riguardo alla funzione difensiva il compito dell'interprete è agevolato dai parametri forniti dalle fattispecie di illecito disciplinate ai titoli II, III, IV, V e VI cod. deont., mentre risulta più arduo rispetto alla congerie di condotte, pure integranti illecito disciplinare (come chiarisce *expressis verbis* l'art. 20, comma 2, cod. deont., di recente modificato), ma riconducibili alla violazione del generico catalogo dei doveri e delle regole di condotta "imposti dalla legge o dalla deontologia". Come ben chiarito dalle Sezioni unite della Cassazione, infatti, il principio di stretta tipicità dell'illecito proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, laddove, più che una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, vi è l'enunciazione dei doveri fondamentali cui deve attenersi il difensore nel suo operato (Cass., sez. un., n. 17720/2017).

Condotte lesive della correttezza nel diritto vivente

Lo sviamento della difesa tecnica dai parametri della correttezza nei rapporti con la controparte e il giudice può riguardare tanto il piano del merito quanto quello del rito.

Nel primo caso, la condotta contraria ai doveri prescritti si manifesta nel corso dell'attività difensiva diretta ad incidere sulla ricostruzione del fatto storico. Vi rientrano i comportamenti devianti che investono l'*iter* probatorio, in particolare nelle fasi di ricerca e formazione della prova.

Da questo punto di vista, le investigazioni difensive rappresentano uno dei terreni più scivolosi per il difensore, il quale può incorrere perfino in comportamenti penalmente rilevanti. Così, nel contatto con la fonte di prova narrativa, il rischio è di commettere il reato di favoreggiamento personale (difensore che istiga il potenziale testimone a dichiarare il falso o a tacere in ordine a fatti pregiudizievoli all'assistito), mentre nell'esercizio dell'attività di documentazione potrebbe configurarsi il reato di falsità in atti. Ma, al di là di questi esempi eclatanti – dove la sussistenza della responsabilità penale implica *a fortiori* il *vulnus* ai canoni deontologici – vi sono situazioni in cui diviene arduo tracciare una chiara linea di comportamento. Così, nel corso dell'attività investigativa il difensore può individuare elementi di prova a carico dell'imputato o, addirittura, apprendere che il proprio assistito ha commesso il reato per cui si procede o un altro reato. Il profilo controverso consiste nel verificare se il difensore che ometta di condividere simili conoscenze con il pubblico ministero o il giudice possa incorrere in un comportamento, se non illecito, deontologicamente scorretto. La risposta risulta agevole ove si condividano le premesse poste in partenza: il difensore non è tenuto a collaborare con l'autorità giudiziaria, né dunque può riconoscersi a suo carico un dovere di cooperare per creare le condizioni per l'emanazione di una sentenza giusta. Si dirà che un simile impegno – operarsi “ai fini della giustizia e per gli interessi superiori della nazione” – compare nella formula del giuramento imposto all'avvocato e che la stessa Corte costituzionale (sent. 10 ottobre 1979, n. 125) ha individuato nel difensore il garante della legalità del processo. Ma l'interprete dovrebbe qui privilegiare i canoni ermeneutici desumibili dagli artt. 24 comma 2 e 111 comma 3 Cost., che impongono al difensore di agire per ottenere la pronuncia più favorevole al proprio assistito, a prescindere dalla giustizia di un simile epilogo; sicché il dovere di garantire la legalità del processo non può implicare l'obbligo di attivarsi in pregiudizio dell'imputato.

Escluso, dunque, che nelle situazioni descritte la condotta omissiva del difensore configuri un illecito disciplinare, resta da interrogarsi circa l'ambito del dovere

di verità richiesto dall'art. 50 cod. deont., stando al quale l'avvocato non deve introdurre o utilizzare nel procedimento fatti, prove o documenti che sappia essere falsi. Ferma, dunque, la libertà del difensore di non produrre gli elementi raccolti nel corso delle investigazioni, qualora li ritenga inutili o controproducenti per la propria strategia, qualora egli scelga, viceversa, di introdurli nel processo, non potrà ingannare consapevolmente l'autorità giudiziaria. Ebbene: può dirsi contrario al dovere in discorso il deposito *ex art. 391-octies* c.p.p. di una dichiarazione dai contenuti non già falsi, ma parziali perché omissivi di circostanze ritenute pregiudizievoli per la posizione dell'assistito? Il dubbio non sfiora il contributo assunto *ex art. 391-bis*, comma 2, c.p.p. e verbalizzato secondo le modalità prescritte dall'art. 391-ter c.p.p.: qui è pacifico che la documentazione incompleta realizzi una condotta contraria ai doveri deontologici (cfr. l'art. 13 delle Regole di comportamento del penalista per le investigazioni difensive), oltre a sfociare in un reato di falso. Il nodo riguarda, invece, la dichiarazione scritta resa dal potenziale testimone e autenticata dal difensore. Si pensi al contributo in cui si affermi la presenza di due persone, X e Y, in un determinato luogo e giorno e si supponga che solo il dato riguardante la prima torni utile alla difesa, mentre il riferimento alla seconda rappresenti viceversa un'insidia per la strategia difensiva: si teme, ad esempio, che Y, a seguito dell'informazione così introdotta nel processo possa essere citato come teste di accusa. *Quid iuris* se la dichiarazione depositata *ex art. 391 octies* c.p.p. non menzioni il dato circa la presenza di Y? Incorre il difensore nella violazione del dovere di verità o, piuttosto, può dirsi che egli non sia affatto tenuto a propiziare deposizioni favorevoli all'accusa, essendo questo compito riservato in esclusiva alla controparte?

E, ancora: si discosta dal precetto *ex art. 50* cod. deont. il difensore che, constatato in sede di indagini che il potenziale testimone assevera per errore una circostanza falsa, benché favorevole alla strategia difensiva, citi quella persona come testimone a dibattimento? Può dirsi che il difensore introduca scientemente nel processo una prova falsa oppure può escludersi sia tale la dichiarazione di chi, non già per dolo, ma per errore incolpevole affermi l'esistenza di un fatto non rispondente al vero?

Allo stesso modo ci si può chiedere se il dovere di verità, come precisato dall'art. 50 cod. deont., osti, non solo all'introduzione, ma pure all'impiego di testimonianze o documenti falsi che siano già stati acquisiti al processo su istanza delle altre parti.

Diversa l'ipotesi in cui s'impieghino prove vere a sostegno di una ricostruzione fattuale di cui sia nota al difensore l'infondatezza: rientra nella strategia della parte la

scelta dei modi per valorizzare al meglio le conoscenze disponibili nella singola vicenda processuale. Non sembra violare, quindi, alcuna regola deontologica l'avvocato che prospetti un'ipotesi ricostruttiva non veritiera nell'interesse del proprio assistito, purché eviti di farsene personalmente garante dinanzi al giudice.

Anche nell'ambito dell'indagine c.d. reale, che si realizza attraverso l'accesso ai luoghi (art. 391-*sexies* c.p.p.), il difensore dovrà agire con particolare scrupolo nell'ipotesi in cui le attività svolte possano comportare modifiche irreversibili della scena del crimine o delle tracce del reato, tali da pregiudicarne l'impiego in giudizio (si pensi alla raccolta di unico campione di una sostanza tossica). Qui le regole di condotta derivano dalle norme di rito che disciplinano gli atti di indagine. Al difensore non è precluso in tale sede il compimento di rilievi, ma bisogna che egli operi nel rispetto delle garanzie previste per gli accertamenti tecnici irripetibili, sicché prima dell'esecuzione dell'atto egli dovrà avvisare il pubblico ministero per porlo nelle condizioni di esercitare le prerogative *ex art.* 360 c.p.p.

Un ulteriore dovere dell'avvocato che compia investigazioni difensive o, comunque, svolga la propria funzione nella fase di indagini, è quello della segretezza. Al di fuori dei casi penalmente rilevanti *ex art.* 379-*bis* c.p., in cui il difensore riveli a terzi il contenuto di un atto segreto al cui compimento ha assistito o partecipato, resta da chiarire se la rivelazione di notizie al proprio assistito integri un illecito censurabile sul piano penale e/o deontologico. Occorre, infatti, considerare che, se la condotta punibile *ex art.* 379 *bis* c.p. richiede un'indebita comunicazione di notizie coperte da segreto, lo scambio informativo tra difensore e assistito non potrà mai assumere tale connotazione poiché imposto dagli artt. 24 comma 2 e 111 comma 3 Cost. E l'argomento potrebbe valere ad escludere una responsabilità anche sul piano deontologico: quel che conta è l'intento perseguito. Qualora lo scambio di notizie segrete sia funzionale alla stretta collaborazione indispensabile all'attività difensiva, la condotta del difensore è conforme al dovere di correttezza.

Un dubbio può sorgere quando l'assistito chieda al difensore copia degli atti di indagine, allorché il quadro complessivo della vicenda processuale induca a supporre che la richiesta sia preordinata ad un uso improprio, come la rivelazione di nomi e dati a fini illeciti o la consegna degli atti ad altri imputati non legittimati a riceverli. Qui la linea di discriminazione sembra correre sulle ragioni fondanti la remora del difensore: quando risultino giustificate, egli dovrà opporre un diniego alla richiesta del proprio

cliente, in ossequio al generale canone deontologico che vieta di favorire consapevolmente la commissione di reati. Qualora, viceversa, la remora affondi in un semplice sospetto, la copia deve essere consegnata, salvo determinare un'indebita restrizione dei diritti dell'assistito.

Oltre alla fase della ricerca, anche quella della formazione della prova chiede al difensore di misurarsi con i doveri correttezza, peraltro espressamente indicati come canoni di comportamento da tenersi nel corso dell'esame (art. 499, comma 6, c.p.p.). Il rischio che in tale sede si travalichino i limiti di un uso leale degli strumenti dialettici si accentua soprattutto nel controesame dei testi o dei consulenti, dove le parti tendono ad estendere il tema di prova alle circostanze utili per valutare la credibilità del testimone. Non a caso il giudice è chiamato a far valere, oltre al dovere di lealtà, anche quello del rispetto della persona, ad evitare gli eccessi conosciuti nell'esperienza della *cross examination* d'oltre oceano. Si aggiunga, altresì, lo specifico divieto *ex art. 472, comma 3-bis, c.p.p.* che colpisce le domande sulla vita privata e sulla sessualità della persona offesa (se non necessari alla ricostruzione del fatto) nell'ambito dei processi per reati di violenza alla persona. Ciononostante, potrà comunque accadere che il difensore mostri atteggiamenti inutilmente aggressivi nei confronti di un testimone in apparente contraddizione o di una persona offesa che si voglia mettere in cattiva luce, senza farsi scrupolo di urtarne la sensibilità. In tali casi, qualora i comportamenti descritti sortiscano nell'opposizione della controparte e nel conseguente intervento del giudice, il difensore che continui scientemente a violare le regole si discosta dal dovere di correttezza.

Allo stesso modo l'avvocato potrà insistere nel formulare domande suggestive – vietate nel corso dell'esame – o nocive alla sincerità delle risposte, coperte da un divieto assoluto *ex art. 499, comma 2, c.p.p.* Né può sempre confidarsi sull'efficacia della funzione di filtro svolta al riguardo dal giudice: accade, infatti, che dinanzi a domande suggestive poste nel corso dell'esame, il giudice inviti le parti a riformularle. Si vanifica così la *ratio* del divieto *ex art. 499, comma 3, c.p.p.*, da individuarsi nell'inaffidabilità del contributo reso dal dichiarante suggestionato nel corso dell'esame. Il giudice che operi nel modo descritto, pur riconoscendo l'esistenza di un indebito suggerimento, non impedisce al difensore di coglierne i frutti.

Il codice di rito omette, inoltre, di disciplinare un tipo di intervento piuttosto diffuso in sede di esame, ossia le opposizioni c.d. suggestive, attraverso le quali il di-

Il difensore fornisce suggerimenti ai propri testi o consulenti. Così, nel contestare l'ammissibilità della domanda, si forniscono informazioni utili per neutralizzarla: "il teste ha già detto che..."; "mi oppongo perché il presupposto è falso. Risulta, infatti, dagli atti che...". Si tratta di una prassi scorretta, non facilmente contrastabile perché il suggerimento giunge a destinazione prima che si riesca ad impedirlo. Al più provocherà un intervento successivo del giudice, in concreto privo di effetti e ampiamente bilanciato dal risultato ottenuto.

Sempre con riguardo alle condotte difensive funzionali alla ricostruzione *in facto*, ma con specifico riguardo all'attività argomentativa, si è affermata provocatoriamente l'esistenza di limiti all'uso dell'abilità dialettica, specie nei casi di reati gravissimi e/o in cui il difensore sia certo della responsabilità dell'imputato. Sussisterebbe in altre parole un uso morale della retorica orientato verso una decisione giusta. D'altro canto, si osserva come l'ubbidienza ad una siffatta regola etica possa specularmente comportare la violazione di un preciso dovere di fedeltà nel rapporto con l'assistito ed insieme un *deficit* nell'esercizio della funzione difensiva strumentale alla correttezza del processo. Da questo punto di vista, risulta censurabile sul piano deontologico l'avvocato che, avendo scelto di difendere l'"indifendibile", viene meno al precipuo obbligo di dare il meglio di sé attraverso la dissimulazione della propria abilità retorica. In tali casi la via maestra è rappresentata dalla rinuncia al mandato. Di più, qualora l'avvocato, persuaso della colpevolezza del proprio assistito, ritenga la sua difesa incompatibile con la propria etica personale, ha il preciso dovere di rifiutare l'incarico: diventato giudice dell'imputato, egli non è più in grado di difenderlo. L'interrogativo circa i limiti etici della dialettica processuale è comunque aperto e si pone con maggior forza nei confronti dell'avvocato nominato d'ufficio, cui è impedito il rifiuto del mandato.

Un profilo autonomo riguarda le ipotesi in cui l'attività difensiva intesa a condizionare il merito della controversia, si eserciti, non già all'interno della vicenda processuale, ma imbrocchi canali informali ed esterni ad essa: si allude ai rapporti c.d. di corridoio nonché ai quelli che il difensore intrattenga con i *mass-media*.

Quanto ai primi, la prassi fotografa la consuetudine diffusa tra i difensori di intessere legami confidenziali con giudici e magistrati inquirenti, allo scopo di lucrare vantaggi nel processo in corso o in quelli futuri. Così si bussa alla porta degli uni o degli altri per conoscerne in anticipo l'opinione rispetto al contenuto di una particolare mossa difensiva, in modo da misurarne le *chance* di successo ed eventualmente

apportare i correttivi utili. Intuibile il pericolo di simili prassi: qualora il difensore si sottragga al leale scontro antagonista, per ripiegare su atteggiamenti compiacenti se non larvamente adulatori, non solo disconosce uno dei valori portanti della deontologia difensiva, – l'indipendenza – ma intacca la correttezza dei rapporti con la controparte. Si pensi al caso in cui l'avvocato voglia sondare il parere del giudice in ordine ad un'istanza di revoca di una misura cautelare o rispetto ad una questione pregiudiziale. Si chiede il colloquio col pretesto di volere agevolare il giudice nell'organizzazione dell'udienza e si crea così l'occasione per un esame anticipato della questione fuori da tempi e sedi ufficiali e, soprattutto, al riparo dal contraddittorio con la controparte. Benché la condotta sia espressamente contemplata dall'art. 53, comma 2, cod. deont., la sua diffusione spinge ad interrogarsi sull'efficacia del precetto, specie alla luce della clausola derogatoria, ivi prevista. Il punto è che qualsiasi censura alle prassi descritte, benché in astratto concepibile, deve fare i conti con le speculari distorsioni nei rapporti tra giudice e pubblico ministero, contrassegnati da abituali colloqui sul merito della causa. Da questa prospettiva, risulta iniquo imporre al difensore il rispetto di limiti non osservati dalla controparte.

Anche la scena mediatica vede il difensore impegnato in un agone parallelo a quello processuale. L'avvocato vi si affaccia, per propria iniziativa o per reazione ad una analoga scelta del pubblico ministero, quando la notorietà del fatto nonché le proprie entrate nel modo dell'informazione glielo consentono. Con minori vincoli rispetto al pubblico ministero, la difesa si propone anche in tale sede di far vacillare l'impianto accusatorio, screditando l'attendibilità degli elementi a carico ed enfatizzando quelli a discarico. Si tratta però di un contraddittorio diretto a convincere in prima battuta l'opinione pubblica e, solo per suo tramite, il giudice. La peculiarità induce spesso ad alzare i toni e il tasso di aggressività oltre i limiti della misura e dell'equilibrio richiesti dall'art. 18, comma 1, cod. deont. In particolare risulta censurabile il malcostume di screditare, non l'accusa e il suo fondamento, ma i singoli magistrati del pubblico ministero, attraverso censure che per genericità, gravità, e forme risultano incompatibili con il contributo che gli avvocati sono chiamati ad apportare alla fiducia del pubblico nella giustizia (Corte eur. dir. uomo, Shopfer c. Svizzera, 20 maggio 1998).

Ma è sul piano processuale, dove la funzione difensiva diviene presidio delle regole imposte dal codice di rito a garanzia dei diritti dell'imputato, che il divario dal canone di correttezza assume nella prassi accentuate quanto varie sfumature.

Una prima serie di situazioni, comprende i comportamenti contrari ai doveri di lealtà imposti alle parti nella scelta dei tempi e dei modi per il compimento di un determinato atto processuale. Vi rientra la decisione tattica del difensore di differire il deposito dei risultati delle investigazioni suppletive fino allo scadere del termine utile, sì da incidere sul diritto della controparte ad un'adeguata messa a punto della strategia processuale, nonché la condotta consistente nella divulgazione di fotografie dell'indagato, idonea a screditare i risultati di una ricognizione di persona.

Una seconda classe di comportamenti scorretti, riguarda l'impiego abnorme degli strumenti legittimi posti a disposizione della difesa. Si allude all'uso distorto di singoli atti processuali, piegati ad uno scopo estraneo alla loro *ratio* ispiratrice e, produttivo di effetti pregiudizievoli sul corretto svolgimento del processo. In tali casi il disegno strategico perseguito diviene la difesa "dal processo", ossia lo stallo o l'ampliamento dei tempi della vicenda processuale, fino a spingerla nelle secche della prescrizione. Qui – com'è intuibile – il tema finisce per coincidere con quello assai dibattuto del c.d. abuso del processo, che, sul versante della difesa, si realizza, in particolare, con la ingiustificata e/o reiterata proposizione al giudice di eccezioni, istanze o impugnazioni temerarie.

Si pensi all'impiego strumentale della rimessione, piegata a fini dilatori o come espediente utile alla sottrazione del processo al suo giudice naturale.

Palese l'uso abnorme delle garanzie processuali, anche nelle ipotesi di richieste presentate "a catena" e talora – nell'ambito dei processi cumulativi – concertate tra più difensori, concernenti il rinvio del dibattimento o la ricusazione del giudice.

Da annoverarsi fra le condotte di abuso, anche le sostituzioni strategiche del difensore intese a lucrare i termini a difesa o anche a propiziare notifiche erronee, capaci di intralciare la dinamica processuale: così, intervenuta la sostituzione dopo l'avviso *ex art. 415-bis c.p.p.*, è altamente probabile che la nomina del nuovo difensore, pur depositata nella segreteria della Procura, non compaia nel fascicolo allegato alla richiesta di rinvio a giudizio, con la conseguenza che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare risulterà erroneamente notificato al primo difensore. La conseguente nullità, prontamente eccepita dal secondo difensore, determinerà una regressione del processo.

Altro esempio di distorsione funzionale della tipologia descritta, è l'ipotesi in cui il difensore abbia avanzato nel corso del dibattimento diverse richieste di esame dei testimoni a discarico già ammessi, ma poi non citati per le udienze successive fissate per l'assunzione delle prove.

Al medesimo *genus* sono, inoltre, ascritte le impugnazioni dilatorie intese a scopi definiti obliqui, quali, ad esempio, il possibile sopravvenire di un'amnistia o di una legge più favorevole agli interessi del ricorrente, nonché intese a propiziare il decorso dei termini di prescrizione. Un caso clinico è rappresentato dal ricorso per cassazione dichiaratamente proposto al solo fine di procrastinare il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, sì da non vanificare gli sforzi di socializzazione dell'imputato.

Contro la diffusione di tal genere di condotte, espressive dell'abuso c.d. funzionale, la giurisprudenza ha via via affinato le armi e messo in campo rimedi particolarmente insidiosi sul terreno della legalità. Si allude, in specie, all'indirizzo che subordina l'operare della nullità alla concreta lesione delle garanzie difensive oggetto di tutela. Ad uscirne compromesso è il principio cardine delle invalidità – la tassatività delle relative previsioni – incompatibile con spazi di discrezionalità giudiziale destinati a svuotare di contenuto i diritti fondamentali. Più in generale può dirsi che le strategie di contrasto all'abuso portate avanti sul terreno processuale covano in sé gravi insidie per la certezza del diritto. Si pensi, per proporre un altro esempio, all'ampio ambito applicativo oggi riconosciuto *ex lege* all'inaammissibilità per manifesta infondatezza – di per sé un ossimoro – pensata come antidoto alle impugnazioni dilatorie e tradottasi in severi ostacoli al ricorso in Cassazione e, dunque al controllo di legalità.

Ma se così è, i rimedi all'abuso del processo potrebbero altrimenti concepirsi sul diverso terreno sostanziale, nelle forme di un'apposita fattispecie punitiva. Ferma l'insormontabile difficoltà di tipizzare in modo appagante una fattispecie penale di abuso del processo, non si esclude, peraltro, che la medesima fattispecie, sotto forma di violazione del dovere di lealtà processuale, possa fare il suo ingresso nell'area dell'illecito disciplinare, caratterizzata da un grado affievolito di tipicità.

L'attuazione del disegno implica, peraltro, che si sciogla un nodo pregiudiziale: non è, infatti, scontato che l'attività difensiva genericamente "dilatoria" e, in particolare, le impugnazioni proposte per lucrare gli effetti della prescrizione, risultino censurabili sul piano deontologico. Al contrario, potrebbe ragionevolmente sostenersi che la difesa "dal processo" attraverso l'uso legittimo degli strumenti previsti dal codice di rito rappresenti una condotta, non solo conforme, ma imposta al difensore, tenuto a perseguire nel miglior modo possibile l'interesse del proprio assistito.